

Piano di sostituzione degli indici di riferimento utilizzati nei contratti e negli strumenti finanziari ex articolo 28 del Regolamento UE 2016/1011 (c.d. BMR – *Benchmark Regulation*)

Gennaio 2025

Sommario

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Premessa..... | 2 |
| 2 | Ambito di applicazione e approvazione..... | 3 |
| 3 | Procedura di sostituzione degli indici di riferimento..... | 4 |
| 4 | Indici di riferimento alternativi..... | 6 |
| 5 | Allegati | 9 |

1 Premessa

Il Regolamento (UE) n. 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "BMR - Benchmark Regulation" - nel seguito, "**Regolamento BMR**"), in vigore dal 1° gennaio 2018 e successivamente modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/168 del 10 febbraio 2021, introduce un quadro comune per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici di riferimento applicati ai contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi di natura bancaria e finanziaria offerti alla clientela - anche ove diversi da quelli rientranti nella definizione di "contratto finanziario"¹ prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, numero 18) del Regolamento (UE) 2016/1011 - nonché agli strumenti finanziari² o utilizzati per misurare la performance di fondi di investimento nell'Unione.

Il Regolamento BMR contiene disposizioni riguardanti la rilevazione, la diffusione e l'utilizzo da parte degli enti vigilati, tra i quali banche e intermediari finanziari (cfr. art. 3, comma 1, n. 17 Regolamento BMR), di indici di riferimento, intesi, inter alia, come gli indici in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento o un contratto finanziario. Il suo ambito applicativo si estende, pertanto, sia agli strumenti finanziari che ai contratti che disciplinano la concessione di credito, secondo quanto sopra riportato.

Il presente documento, redatto in ottemperanza alle disposizioni normative sopra indicate oltreché all'art. 118-bis del TUB, costituisce il piano solido e scritto di cui all'art. 28 del Regolamento BMR, nel quale sono definite le azioni che la Banca intende intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito (il "**Piano**").

Per quanto possibile, in relazione alla disponibilità dei parametri, esso descrive uno o più indici alternativi a cui la Banca può ricorrere per la sostituzione degli indici di riferimento - utilizzati per la parametrizzazione dei contratti e della documentazione relativa agli strumenti finanziari - per i quali è stata sospesa la fornitura ovvero qualora gli stessi non risultino più utilizzabili, indicando i motivi per i quali tali indici sarebbero alternative valide.

Il Piano è applicato nelle relazioni contrattuali nei confronti sia dei clienti consumatori che dei clienti non consumatori e viene costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione degli indici di riferimento. Ove richiesto, è fornito all'Autorità di Vigilanza competente.

Per ogni ulteriore approfondimento riguardo alla vigente normativa posta sul tema, si rimanda al link Consob <https://www.consob.it/web/area-pubblica/financial-benchmarks>.

¹ Per contratto finanziario si intende:

- qualunque contratto di credito quale definito all'articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE (un contratto in base al quale il creditore concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali);
- qualunque contratto di credito quale definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2014/17/UE (un contratto in base al quale il creditore concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito che rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 3 sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga).

² Per strumento finanziario si intende qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE o che è negoziato in una sede di negoziazione quale definita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, di tale direttiva.

2 Ambito di applicazione e approvazione

Il Piano è applicato nel caso in cui il contratto o la documentazione relativa allo strumento finanziario (e.g. qualsiasi regolamento/prospetto dello strumento finanziario) stipulata dalla Banca con il cliente non preveda, ad origine, un indice di riferimento alternativo, o nell'eventualità in cui anche per quest'ultimo si rilevino eventi di "pre-cessazione", "cessazione", "variazione sostanziale" o cancellazione dei relativi amministratori³ dal registro tenuto dall'ESMA.

³ Cfr. cap. 3.

3 Procedura di sostituzione degli indici di riferimento

Di seguito viene sinteticamente descritta l'articolazione della procedura che la Banca pone in essere al fine di dare attuazione al Piano.

| Fase | Attività |
|---|---|
| Individuazione preventiva degli indici di riferimento alternativi | La Banca individua preventivamente, sulla base delle condizioni normative e di mercato vigenti alla data di redazione del presente Piano, gli indici di riferimento alternativi a quelli attualmente in uso. |
| Rilevazione di modifiche riguardanti l'indice di riferimento o i suoi amministratori | <p>La Banca effettua un costante monitoraggio degli indici di riferimento utilizzati, volto a rilevare eventi di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) variazione sostanziale dell'indice di riferimento, intesa quale "modifica rilevante" della metodologia per la determinazione dell'indice;b) pre-cessazione dell'indice di riferimento, intesa quale perdita di rappresentatività del parametro che non sarà più ripristinata. La pre-cessazione è dichiarata dall'autorità di vigilanza competente con la consapevolezza che la stessa farà attivare le clausole contrattuali di sostituzione a seguito della ufficializzazione della cessazione dell'indice di riferimento;c) cessazione dell'indice di riferimento, intesa come venir meno in modo permanente della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo;d) cancellazioni dal registro tenuto dell'ESMA di amministratori dell'indice di riferimento. <p>La pre-cessazione e la cessazione dell'indice di riferimento rileveranno ai fini dell'attivazione del piano di sostituzione rispettivamente solo in caso di annuncio ufficiale <i>i)</i> dell'autorità di vigilanza competente o <i>ii)</i> dell'amministratore dell'indice.</p> <p>La sostituzione dell'indice di riferimento avverrà a decorrere dalla data, indicata nell'annuncio dell'amministratore dell'indice o dell'autorità di vigilanza, in cui l'indice cesserà di essere effettivamente e definitivamente fornito o di essere rappresentativo. Non costituisce causa di attivazione del piano l'indisponibilità temporanea dell'indice di riferimento.</p> |
| Individuazione dell'indice di riferimento sostitutivo | Ove possibile, la Banca individua l'indice di riferimento sostitutivo dell'indice di riferimento interessato dalle modifiche descritte nella fase precedente in base agli indici di riferimento alternativi riportati nel seguito del presente Piano. |

| Fase | Attività |
|---|--|
| Comunicazione alla clientela dell'indice di riferimento sostitutivo | <p>La Banca comunica l'indice di riferimento sostitutivo alla clientela interessata entro trenta giorni dal verificarsi degli eventi di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato.</p> <p>La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.</p> |
| Applicazione dell'indice di riferimento sostitutivo al contratto interessato | Ordinariamente, la sostituzione dell'indice di riferimento viene effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito. |

4 Indici di riferimento alternativi

La scelta dell'indice di riferimento alternativo è possibilmente effettuata riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato dell'indice che ha subito l'evento della cessazione o variazione sostanziale.

In particolare, gli indici di riferimento alternativi individuati di seguito dalla Banca costituiscono alternative valide rispetto agli indici di riferimento e sono coerenti con le seguenti caratteristiche principali di questi ultimi:

- Valuta
- Strategia di investimento
- Area geografica
- Correlazione fra gli indici

Nell'individuazione dell'indice di riferimento alternativo, la Banca garantisce che questo sia conforme a quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento BMR che disciplina l'uso degli indici di riferimento da parte delle entità sottoposte a vigilanza.

L'articolo 36 del BMR, inoltre, disciplina il contenuto del c.d. "Registro degli amministratori e degli indici di riferimento", istituito presso l'ESMA e tempestivamente aggiornato e pubblicamente accessibile via web al seguente indirizzo:

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_entities

La disciplina regolamentare prevede che i fornitori determinino e pubblichino una procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di variazioni o cessazione di un indice di riferimento.

Di seguito si riporta una tabella nella quale, per gli indici di riferimento attualmente utilizzati, vengono indicati gli indici alternativi individuati, con evidenza dei relativi emittenti/amministratori e delle motivazioni per cui si ritengono validi alla data di pubblicazione del presente piano.

Tabella n. 1 - Mappatura degli indici di riferimento e degli indici alternativi

| Attuale Indice di Riferimento | Emittente/Amministratore Indice di Riferimento | Indice di Riferimento Alternativo | Emittente/Amministratore Indice di Riferimento Alternativo | Motivi per cui si ritiene valido l'Indice Alternativo |
|--|--|---|--|---|
| EURIBOR base 360 All Tenors | EMMI European Money Market Institute | €STR euro short-term rate ⁴ | Banca Centrale Europea (BCE) | Cfr. Allegato n. 1 |
| EURIBOR base 365 ⁵ All Tenors | EMMI European Money Market Institute | €STR euro short-term rate ⁴ | Banca Centrale Europea (BCE) | Cfr. Allegato n. 1 |
| €STR | Banca Centrale Europea (BCE) | ECB Main Refinancing Operations Rate | Banca Centrale Europea (BCE) | Cfr. Allegato n. 1 |
| SOFR (Secured Overnight Financing Rate) | Federal Reserve Bank of New York (New York Fed) | US Federal Funds Effective Rate | Federal Reserve System (FED) | Cfr. Allegato n. 1 |
| SONIA (Sterling Overnight Interbank Average Rate) | Bank of England | Bank of England Bank Rate | Bank of England | Cfr. Allegato n. 1 |
| SARON (Swiss Average Rate Overnight) | SIX Swiss Exchange | Swiss National Bank Policy Rate | Swiss National Bank | Cfr. Allegato n. 1 |
| TIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate) | Japanese Bankers Association | TONAR (Tokyo Overnight Average Rate) | Bank of Japan | Cfr. Allegato n. 1 |

In alternativa agli indici sostitutivi individuati alla data di pubblicazione del presente piano, la Banca potrà utilizzare, anche per indici non presenti nella tabella sopra riportata, anche parametri o tassi convalidati, approvati o riconosciuti dall'amministratore dell'indice di riferimento sostitutivo, dalla banca centrale o da qualsiasi istituzione o autorità analoga (inclusi i pertinenti comitati o altri organismi istituiti, sponsorizzati o approvati da uno dei sopra menzionati).

⁴ L' €STR (Euro Short Term Rate), pubblicato giornalmente dalla BCE, riflette il tasso di interesse ad un giorno (overnight) per depositi interbancari *unsecured* dell'area Euro.

⁵ A partire dal 1° aprile 2019 il tasso Euribor calcolato secondo la convenzione "Act/365 giorni" non è più quotato, pur continuando ad essere ricavabile dal tasso Euribor calcolato secondo la convenzione "Act/360 giorni" (Euribor Base 365 = Euribor Base 360 x (365/360)).


Nella tabella sopra riportata non è riportato quale indice di riferimento il Tasso BCE, in quanto si tratta del tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea e, pertanto, considerata l'eventualità improbabile di cessazione, non si è reputato di individuare un indice sostitutivo. Considerata l'importanza dell'indice, in caso di cessazione, sarà la Banca Centrale Europea a individuare un indice sostitutivo, oppure questo sarà determinato tramite un intervento legislativo specifico.

Si specifica inoltre che la Banca, per eliminare o ridurre eventuali perdite economiche subite da una delle parti del contratto a causa della sostituzione dell'indice, potrà applicare, al momento della sostituzione, un differenziale di aggiustamento (noto anche come "*credit spread adjustment*"). Questo differenziale potrà essere calcolato, a titolo meramente esemplificativo, come la mediana della differenza storica nel quinquennio precedente, o per un periodo inferiore se non disponibile, tra l'indice di riferimento cessato e l'indice designato per la sostituzione di pari durata.

Allegato n.1 - Andamento storico indici di riferimento e indici alternativi

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Andamento Euribor 3-6-12 Mesi Vs €STR</p> <p style="text-align: center;">02/12/2019 02/12/2020 02/12/2021 02/12/2022 02/12/2023</p> <p style="text-align: center;"> — Euribor 3M — Euribor 6M — Euribor 12M — €STR </p> | <p>A sinistra è rappresentato l'andamento degli indici Euribor 3M, Euribor 6M, Euribor 12M e dell'indice €STR nel periodo 30/11/2019 - 30/11/2024.</p> <p>Il differenziale medio dei tre indici di riferimento rispetto all'indice di riferimento alternativo, in tale periodo, è stato pari, rispettivamente, a 0,136%, 0,257% e 0,358%.</p> |
| <p style="text-align: center;">Andamento €STR Vs ECB MRO Rate</p> <p style="text-align: center;">02/12/2019 02/12/2020 02/12/2021 02/12/2022 02/12/2023</p> <p style="text-align: center;"> — €STR — ECB MRO Rate </p> | <p>A sinistra è rappresentato l'andamento dell'indice €STR e dell'ECB Main Refinancing Operations Rate nel periodo 30/11/2019 - 30/11/2024.</p> <p>Il differenziale medio dell'indice di riferimento rispetto all'indice di riferimento alternativo, in tale periodo, è stato pari a -0,546%.</p> |


Andamento SOFR Vs Fed Funds Rate



A sinistra è rappresentato l'andamento dell'indice SOFR e del Fed Funds Effective Rate nel periodo 30/11/2019 - 30/11/2024.

Il differenziale medio dell'indice di riferimento rispetto all'indice di riferimento alternativo, in tale periodo, è stato pari a -0,006%.


Andamento SONIA Vs BOE Bank Rate



A sinistra è rappresentato l'andamento dell'indice SONIA e del Bank of England Bank Rate nel periodo 30/11/2019 - 30/11/2024.

Il differenziale medio dell'indice di riferimento rispetto all'indice di riferimento alternativo, in tale periodo, è stato pari a 0,04%.


Andamento SARON Vs SNB Policy Rate



A sinistra è rappresentato l'andamento dell'indice SARON e dello Swiss National Bank Policy Rate nel periodo 30/11/2019 - 30/11/2024.

Il differenziale medio dell'indice di riferimento rispetto all'indice di riferimento alternativo, in tale periodo, è stato pari a -0,003%.

Andamento TIBOR 1M Vs TONAR



A sinistra è rappresentato l'andamento dell'indice TIBOR 1M e dell'indice TONAR nel periodo 30/11/2019 - 30/11/2024.

Il differenziale medio dell'indice di riferimento rispetto all'indice di riferimento alternativo, in tale periodo, è stato pari a 0,102%.